

<p>proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».</p> <p>dopo il comma 2, inserire i seguenti:</p> <p>«2-bis. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:</p> <p>1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;</p> <p>2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;</p> <p>3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017;</p> <p>4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;</p> <p>6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.</p> <p>2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».</p>	103.4T2 Errani
<p>al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «1 settembre 2020».</p>	103.21T3 Dessì
<p>aggiungere, in fine, il seguente comma:</p> <p>«4-bis. Per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di cui all'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi a decorrere dal 22 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020.</p> <p>4-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».</p>	19.1000/217 Romano Stesso contenuto di 103.2000
<p>Dopo l'articolo 103, inserire i seguenti:</p>	
<p>«Art. 103-bis.</p> <p><i>(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)</i></p> <p>1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, Parte Marittima, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».</p>	103.0.2T2 Abate
<p>«Art. 103-ter.</p> <p><i>(Attività svolta dal notaio nel periodo di emergenza COVID-2)</i></p>	103.0.6T3 Rossomando



<p>1. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscano alla parte di spostarsi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 ottobre 2020, l'attività del Notaio è limitata alle ipotesi in cui si riscontri un oggettivo carattere di indifferibilità o di urgenza e deve essere svolta esclusivamente presso il proprio studio, eccezion fatta, se del caso, per i testamenti pubblici e per le assemblee degli enti e delle società.</p> <p>2. A decorrere dal settimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma che precede, i contratti di mutuo, di leasing, gli atti di surrogazione e le relative quietanze, di cancellazione, frazionamento e restrizione di ipoteche e in genere gli atti in cui è costituito quale parte contrattuale un Istituto di credito o un intermediario di cui all'art. 106 del TUB o comunque altro soggetto titolare di crediti derivanti da contratti di <i>leasing</i> o finanziamento bancari, comunque denominati, per effetto di cessioni di credito anche in blocco, sono stipulati, quando non già unilaterali e salve specifiche situazioni di impedimento oggettivo da comprovare per iscritto, mediante scambio a distanza di proposta e accettazione; per gli atti sopra menzionati, a struttura bilaterale, alla proposta formulata da uno dei soggetti di cui sopra anche in forma libera, segue l'atto di accettazione in forma pubblica o di scrittura privata autentica; trovano applicazione gli articoli 1326 e seguenti del codice civile, oltre alle disposizioni recate dal comma precedente in quanto compatibili.».</p>	
<p><i>all'articolo 104,</i></p>	
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020»</i></p>	<p>19.1000 Governo</p>
<p><i>All'articolo 105</i></p>	
<p><i>Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.</p> <p>1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.</p> <p>1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 76 del 22 marzo 2020».</p>	<p>105.2 Donno</p>
<p>1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».</p>	<p>78.1T3 taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate</p>
<p><i>All'articolo 106</i></p>	

